

## PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021, per la fornitura e il montaggio del mobilio per la nuova sede di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (RSM). CIG: 9787374C85

### Premesso

che con determina del Direttore Generale n. 10 del 21 aprile 2023 è stato autorizzato l'espletamento della gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura ed il montaggio del mobilio per la nuova sede di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;

che il bando di gara n. 2/2023 è stato pubblicato sulla GUUE il 21.04.2023 e sulla GURI il 28.04.2023, oltre che su n. 4 quotidiani;

che all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, anche a seguito di soccorso istruttorio, i 3 Operatori economici concorrenti: G8 MOBILI, GENERAL CONTRACTOR e X OFFICE SRL, sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

che con nota prot. n. 42983 del 19.05.2023 la Presidente e Amministratrice Delegata ha nominato la Commissione Giudicatrice.

### Considerato

che nel Verbale III la Commissione Giudicatrice, nell'esaminare la documentazione contenuta nella busta virtuale dell'Offerta Tecnica presentata dalla società GENERAL CONTRACTOR, ha rilevato la *“incompatibilità della dichiarazione rilasciata da parte di GC, rispetto ai contenuti della prescrizione richiesta dal punto 10.2, lett. E del Capitolato Speciale, che qui di seguito si riporta per la parte di interesse:*



*“E. A pena di inammissibilità, con riferimento a ciascun prodotto offerto, l’offerta tecnica dovrà contenere un’autodichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante il possesso di tutte le certificazioni previste al precedente paragrafo 4 nonché di tutte le specifiche tecniche prescritte nell’allegato A Capitolato Tecnico e Schede Tecniche, compreso il possesso di tutte le certificazioni ed attestazioni che dimostrino il rispetto dei CAM 2022. In caso in cui un offerente proponesse un prodotto non ancora conforme alle suddette CAM, potrà in alternativa presentare la documentazione, rilasciata da un ente certificatore autorizzato, che attesti che il procedimento di attestazione sia in corso.*

*Il menzionato concorrente ometteva di dichiarare il possesso di tutte le certificazioni menzionate nel citato paragrafo 4.*

*Trattandosi di un requisito essenziale richiesto espressamente ed inequivocabilmente a pena di inammissibilità dell’offerta, senza quindi lasciare margine alcuno di interpretazione, la riscontrata carenza rispetto al contenuto minimo dell’offerta tecnica non è sanabile mediante l’esercizio del soccorso istruttorio. La sua attivazione comporterebbe la violazione del principio di auto-responsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e costituirebbe anche una palese violazione del principio della par condicio, poiché il concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione conforme al Capitolato Speciale, verrebbe di fatto rimesso in termini, per mezzo della sanatoria (da ultimo Consiglio di Stato, sezione V, 03.04.2023, n. 3434). Sulla base di tali considerazioni la Commissione delibera di non poter procedere all’esame dell’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico in menzione. Conseguentemente è impossibile incedere anche all’apertura della offerta economica dal medesimo presentata. Pertanto la società GENERAL CONTRACTOR non viene ammessa alla successiva fase di gara.”*

Rilevato

che, per le motivazioni sopra esposte, la Commissione Giudicatrice, riscontrata l’insanabile carenza della documentazione tecnica presentata rispetto al contenuto minimo previsto dalla *lex specialis*, ha deliberato di non ammettere la società concorrente GENERAL CONTRACTOR alla successiva fase di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

DISPONE

l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto dell’Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR, per le motivazioni sopra riportate;



di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”, nell’ambito della procedura in epigrafe;


di dare avviso al concorrente del provvedimento di esclusione e della sua avvenuta pubblicazione sul profilo del committente;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, Roma, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso.

Roma, 06.06.2023

Il Responsabile del Procedimento

per la fase di Affidamento

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabrina Cornacchia', is written over the typed name.

(Sabrina Cornacchia)